



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n.1065**

### **SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. MASSIMILIANO CIMMINO**

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 832 del 20 aprile 2017 con cui il Sig. Massimiliano Cimmino, nato a Napoli il 15 febbraio 1973, è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari;

PREMESSO che, con nota del 2 luglio 2018 (prot. n. 0023991 del 3 luglio 2018), la Consob ha trasmesso all'Organismo la documentazione relativa alla posizione del Sig. Cimmino, tra cui il certificato dei carichi pendenti a suo nome, alla data del 16 aprile 2018, dal quale risulta che lo stesso è imputato, nel procedimento penale n. [omissis], del reato di cui [omissis], per l'esercizio in concorso con il Sig. [omissis];

PREMESSO che, con nota del 10 ottobre 2018 (prot. n. 0033748 dell'11 ottobre 2018), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo copia del provvedimento di rinvio a giudizio nei confronti del Sig. Cimmino con riferimento al suddetto procedimento penale, dal quale risulta che quest'ultimo è imputato del reato di cui [omissis];



PREMESSO che dall'esame del suddetto provvedimento di rinvio a giudizio è emerso, in particolare, che [omissis];

PREMESSO che, con lettera del 25 gennaio 2019 (prot. n. 0002646), l'Organismo ha comunicato al Sig. Cimmino l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione della pendenza del procedimento penale sopra menzionato e, con la medesima lettera, ha inoltre comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'Avv. [omissis], in nome e per conto del Sig. Cimmino, con nota del 14 febbraio 2019 (prot. n. 0005459), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento e, pertanto, con nota del 22 febbraio 2019 (prot. n. 0007563) è stata trasmessa al consulente finanziario la relativa documentazione;

PREMESSO che il Sig. Cimmino, per il tramite dell'Avv. [omissis], ha presentato deduzioni scritte con nota del 22 febbraio 2019 (prot. n. 0007760 del 25 febbraio 2019), nella quale ha contestato la sussistenza dei presupposti, sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, dell'eventuale provvedimento cautelare;

PREMESSO che nella suddetta nota difensiva, con riguardo all'asserita inesistenza di *fumus boni iuris*, il Sig. Cimmino ha illustrato le seguenti circostanze:

- i. l'infondatezza nel merito dell'imputazione, in quanto [omissis], come sarebbe avvalorato dai dati forniti dalla Banca e dalle dichiarazioni rilasciate dai clienti. La dedotta infondatezza dell'imputazione, inoltre, renderebbe le circostanze per le quali l'interessato ha assunto la qualità di imputato inidonee, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;
- ii. la debolezza dell'impianto probatorio addotto dall'Autorità Giudiziaria, il quale sarebbe smentito dalle dichiarazioni dei clienti che affermano di [omissis];

PREMESSO che nella medesima nota di deduzioni, circa l'asserita mancanza di *periculum in mora*, il Sig. Cimmino ha dedotto che l'avvenuta iscrizione all'Albo renderebbe nullo il pericolo di una reiterazione dell'illecito di [omissis];

PREMESSO che con istanza del 22 febbraio 2019 (prot. n. 0007760 del 25 febbraio 2019), il Sig. Cimmino ha chiesto di essere audito personalmente e, pertanto, con comunicazione del 4 marzo 2019 (prot. n. 0009426), il consulente è stato convocato e l'audizione si è tenuta in data 14 marzo 2019 (verbale n. 12) alla presenza del Sig. Cimmino e dei legali Avv.ti [omissis];

PREMESSO che, nel corso dell'audizione, il consulente finanziario ha principalmente ribadito le sopra richiamate circostanze dedotte con la nota difensiva del 22 febbraio 2019 e ha prodotto documentazione a supporto di quanto illustrato, riservandosi di inviare



ulteriore documentazione, poi pervenuta in data 21 marzo 2019 (prot. n. 13827 del 21 marzo 2019);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., la persona cui è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio assume la qualità di imputato e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del Testo Unico Bancario;
- d) reati previsti dal medesimo Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

TENUTO CONTO che, al fine di verificare l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo deve valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, e deve tener conto, in particolare, del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato di [omissis] di cui [omissis] per il quale il Sig. Cimmino è imputato rientra nel novero delle fattispecie di [omissis] che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato oggetto di imputazione è contraddistinta da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione dell'attività di consulenza finanziaria, in quanto la condotta di [omissis] concerne la violazione di regole fondamentali dell'offerta fuori sede di servizi di investimento;



RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – la condotta illecita imputata al Sig. Cimmino, consistente nell'aver [omissis], è idonea a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di servizi di investimento e, in specie, la fiducia di tutti i soggetti con i quali il consulente finanziario entra o entrerà in contatto nello svolgimento della sua attività, con particolare riferimento all'intermediario mandante e alla clientela attuale e potenziale;

REPUTATO, pertanto, che i fatti oggetto di imputazione denotano una condotta potenzialmente lesiva sia dell'interesse generale al buon funzionamento del mercato sia della fiducia del pubblico degli investitori nei mercati, atteso che l'assunta – ancorché non penalmente accertata – commissione del reato di [omissis] costituisce un comportamento rilevante e valutabile dall'Organismo in merito a una prognostica idoneità del consulente finanziario alla reiterazione di altre condotte penalmente illecite, rilevanti per il settore del mercato finanziario, contemplate dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF;

RITENUTO, con riguardo alle argomentazioni difensive svolte dal Sig. Cimmino nella nota di deduzioni nonché nel corso dell'audizione sopra richiamate, che:

- i. le circostanze addotte circa l'infondatezza dell'imputazione e la relativa carenza dell'impianto probatorio sono nel merito l'oggetto dell'accertamento in sede penale e appaiono pertanto inconferenti rispetto alla presente sede amministrativa, in cui l'Organismo, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze in base alle quali ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF. Inoltre, il presupposto del presente procedimento cautelare è la sussistenza – come di fatto sussiste – della condizione di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF;
- i. la circostanza per cui l'iscrizione all'Albo renderebbe nullo il pericolo di una reiterazione dell'illecito di [omissis] non costituisce elemento idoneo a far venir meno le esigenze sottese all'adozione del provvedimento cautelare in parola. Il fatto che il consulente sia iscritto all'Albo e, dunque, possa svolgere l'attività finanziaria sia per conto – nel caso in oggetto – dell'attuale Banca mandante sia per conto di un nuovo intermediario mandante rende possibile la reiterazione di altre condotte penalmente illecite, rilevanti per il settore del mercato finanziario, contemplate dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF. Ciò rende pertanto attuale l'interesse generale all'allontanamento temporaneo dal mercato finanziario del Sig. Cimmino, posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale per vicende penali relative allo svolgimento di attività di offerta fuori sede di servizi di investimento la cui conoscenza da parte degli investitori è idonea a compromettere la fiducia dei medesimi nel mercato finanziario e in coloro che in esso vi operano;



REPUTATO, in considerazione di quanto sopra, che le argomentazioni difensive presentate dal Sig. Cimmino non fanno venir meno i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare e non bastano a superare l'esigenza di tutela a favore della fiducia del pubblico degli investitori che l'ordinamento riconduce all'adozione di tale misura cautelare;

REPUTATO che, per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Cimmino, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

TENUTO CONTO che il provvedimento di sospensione cautelare è posto a tutela dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e dell'integrità del mercato, allo scopo di evitare, nelle more del procedimento penale, la compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori finanziari in presenza di fattispecie di reato connotate da allarme sociale, in quanto idonee a denotare un'attitudine del consulente finanziario all'inosservanza delle regole di condotta nei confronti della clientela che ne impone l'allontanamento temporaneo dal mercato finanziario nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;

RILEVATO che il Sig. Cimmino risulta iscritto all'Albo e, dunque, può continuare a svolgere l'attività di consulenza finanziaria sia per conto – nel caso in oggetto – dell'attuale banca mandante, sia per conto di un nuovo intermediario mandante;

RITENUTO perdurante l'interesse generale alla sospensione del Sig. Cimmino dalla sua attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta attualmente imputato in un procedimento penale, che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi, per vicende penali relative allo svolgimento di attività di offerta fuori sede di servizi di investimento la cui conoscenza da parte degli investitori è idonea a compromettere la fiducia del pubblico degli investitori medesimi nella correttezza del Sig. Cimmino e, in generale, degli operatori finanziari;

REPUTATA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Cimmino dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno,

#### DELIBERA

che il Sig. Massimiliano Cimmino, nato a Napoli il 15 febbraio 1973, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'Organismo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno. La proposizione del reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti